



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

N. 139/2016 di prot. int.

**Ai sig.ri Procuratori Aggiunti**  
**Ai Sig.ri Sostituti Procuratori**  
**Ai Sig.ri Vice Procuratori Onorari**  
**SEDE**

**e p.c.**

**Al Gruppo di Lavoro "Reati Ambientali"**  
**SEDE**

**OGGETTO:** Linee guida per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 318 *bis* e ss. del d.lgs. n.152/2006 - estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale a seguito di adempimento delle prescrizioni e pagamento di sanzione amministrativa.

Come è noto, la disciplina di cui agli artt. 318 *bis* e ss. d.lgs. 152/2006 -introdotta con legge 22 maggio 2015 n. 68 - ha previsto, in materia di reati ambientali, un meccanismo di estinzione delle contravvenzioni disciplinate nel medesimo d.lgs. n. 152/2006 all'esito del

perfezionamento di una procedura amministrativa costituita da due fasi: la c.d. 'regolarizzazione' del contravventore attraverso l'adempimento delle prescrizioni impartite in via amministrativa, ed il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un quarto del massimo dell'ammenda prevista dalla legge. La procedura estintiva, che ricalca quella già sperimentata per le contravvenzioni in materia di infortuni sul lavoro (artt. 20 ss d.lgs. n.758/1994 e d. lgs n.81/2008), si pone in linea con i più recenti interventi adottati dal legislatore in un'ottica deflattiva rispetto agli illeciti penali, caratterizzati da un ridotto livello di offensività del bene giuridico protetto.

Sulla base di quanto emerso dal monitoraggio della prima prassi applicativa, dai proficui colloqui intercorsi con i Sostituti Procuratori assegnati al Dipartimento 'Ambiente', con la Polizia Giudiziaria specializzata e con ARPA Lombardia, è necessario identificare linee guida condivise al fine di coordinare efficacemente l'attività della Procura della Repubblica, della Polizia Giudiziaria e degli organi amministrativi coinvolti nella fasi di accertamento delle violazioni e di asseverazione delle prescrizioni.

Le note che seguono, suscettibili di miglioramento e modifica all'esito di una prima fase applicativa, hanno ad oggetto tanto le numerose e dibattute questioni

interpretative scaturite dall'applicazione della disciplina di cui agli artt. 318 *bis* e ss., quanto – e soprattutto - le modalità pratico-operative di attuazione della nuova procedura estintiva.

### **1. Ambito di applicazione della disciplina**

La disciplina di cui agli artt. 318 *bis* e ss. d.lgs. 152/2006 si applica alle **contravvenzioni previste dal T.U.A. punite con la sola pena dell'ammenda o con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda.** L'inclusione nell'ambito di applicazione della disciplina delle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda emerge quale interpretazione obbligata, alla luce del combinato disposto di cui agli artt.318 *quater* (nella parte in cui prevede che il contravventore può essere ammesso a pagare in sede amministrativa una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) e 318 *septies*, che contempla la possibilità che l'adempimento delle prescrizioni effettuato oltre i termini imposti dall'organo accertatore, pur non determinando l'estinzione della contravvenzione, possa essere favorevolmente valutata ai fini dell'ammissione del contravventore all'oblazione ex art. 162 *bis* c.p. Poiché tale ultima disposizione risulta pacificamente applicabile – come da rubrica - alle contravvenzioni punite con pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda, deve concludersi

circa l'operatività della disciplina estintiva a seguito di regolarizzazione e pagamento di sanzione amministrativa anche in relazione alle contravvenzioni punite con pena alternativa.

Per altro verso, deve escludersi l'applicabilità della normativa di cui agli art. 318 *bis* e ss. **alle contravvenzioni punite con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda** sulla base dell'interpretazione teleologica della nuova disciplina, atteso che:

-il legislatore ha inteso assoggettare alla procedura estintiva le contravvenzioni di minore gravità;

- un'estensione della procedura alle contravvenzioni punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, con commisurazione della sanzione amministrativa alla sola pena dell'ammenda, determinerebbe un indebito sovvertimento della proporzionalità fra gravità della violazione e risultato sanzionatorio (alcune delle contravvenzioni punite con pena congiunta, pur risultando maggiormente lesive dei beni tutelati, prevedono infatti la pena dell'ammenda entro limiti più contenuti rispetto a quelli contemplati da contravvenzioni, di minore gravità, punite con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa);

- la possibilità di convertire la pena detentiva in pecuniaria ai fini della commisurazione della sanzione

amministrativa e dell'applicazione della procedura estintiva appare preclusa in difetto di un'espressa previsione legislativa.

La disciplina di cui agli art. 318 *bis* e ss. d.lgs. n.152/2006 risulta applicabile, in conclusione, alle seguenti fattispecie contravvenzionali contenute nel citato testo unico:

- art. 29 quattordices co. 3 e co. 5, in relazione alle violazioni di v.i.a., v.a.s. e i.p.p.c.;
- art. 137 co. 1, 7, 9, 10, 12 e 14, in materia di inquinamento delle acque;
- art. 256 co. 1 lett.a. e co.2, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, e co. 6, in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- art. 257 co. 1 (parte prima e seconda) in materia di omessa bonifica;
- art. 261 bis co. 8 (prima parte), 9, 10 e 11, in materia di incenerimento;
- art. 279 co. 1, 2 prima parte, 3, 4 e 6, in materia di inquinamento atmosferico;
- art. 296 co. 1 lett. a) e co. 3 in materia di combustibili.

La procedura estintiva, peraltro, **non si applica** alle contravvenzioni che abbiano cagionato un **danno o un**

**pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette**, ai sensi dell'art.318 bis del d.lgs. n 152/2006, come modificato dalla legge n.68/2015, nei seguenti termini.

### **IL DANNO**

L'accertamento di una situazione di danno o pericolo attuale e concreto di danno nei termini enunciati dall'art. 318 *bis* rappresenta **un'eccezione** rispetto alla generalizzata applicabilità di una normativa di favore per il contravventore, di talché **non sono ammesse interpretazioni estensive** dei presupposti che determinano l'esclusione del contravventore dall'accesso alla procedura amministrativa, suscettibile di determinare l'estinzione del reato.

La nozione di '**danno alle risorse ambientali**' contenuta nell'art.318 bis deve essere correlata alle definizioni di danno ambientale riportate nell'art.300 del d.lgs. n.152/2006 e nell'art.452 bis C.P. - consistenti in "*qualsiasi deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale*" e cioè delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La determinazione di *un danno ambientale* può comportare la conseguenza che nella condotta illecita

posta in essere dall'agente siano ravvisabili gli estremi del concorso formale tra il delitto di cui all'art.452 bis del codice penale ed il reato contravvenzionale di cui al d.l.vo n.152/2006

In sostanza, qualora il delitto di inquinamento ambientale risulti realizzato attraverso una condotta che integri una delle fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico, il delitto di cui all'art. 452 *bis* dovrà essere contestato unitamente alla contravvenzione di volta in volta applicabile.

**In tali casi, sarà senz'altro esclusa la possibilità di estinzione della contravvenzione** prevista dall'art. 318 bis e ss.

### **IL PERICOLO DI DANNO**

Al fine di delineare i contenuti della nozione di **pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali**, ulteriore presupposto di esclusione della procedura estintiva di cui agli artt. 318 bis e ss., appare utile considerare tre riferimenti interpretativi: a) la nozione di pericolo concreto, come elaborata in dottrina e giurisprudenza; b) la nozione di danno ambientale, esposta in precedenza; c) la disposizione di cui all'art. 318 *ter* co. 3 d.lgs. 152/2006, secondo la quale *“con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche*

*misure atte a far cessare situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose”.*

Deve osservarsi allora, in primo luogo, che il “pericolo” idoneo ad escludere l’applicazione della disciplina estintiva *de qua* non può ovviamente farsi coincidere con il rischio astratto di danno ambientale, che risulti di per sé insito nelle condotte cristallizzate nelle fattispecie incriminatrici (pericolo astratto o presunto), assumendo, piuttosto, rilevanza il pericolo rappresentato dalla probabilità qualificata che la situazione fattuale riscontrata possa evolvere in una situazione di danno consumato (requisito della concretezza), qualora tale rischio sia incombente (requisito dell’attualità).

In secondo luogo, come è chiaro dal raffronto fra l’art. 318 *bis* e l’art. 318 *ter*, non qualsiasi situazione di pericolo attuale e concreto di alterazione dello stato dei luoghi può determinare l’inapplicabilità della procedura estintiva, tanto che le prescrizioni impartibili possono avere ad oggetto misure idonee a determinare la *cessazione* del pericolo in corso. Assumeranno, invece, rilevanza ai fini dell’esclusione della procedura estintiva solo le **situazioni di fatto suscettibili di evolvere, con qualificato grado di probabilità e rapidità, in ipotesi di danno ambientale, ovvero nel ‘deterioramento significativo e misurabile’ di risorse naturali.**

Pertanto, **qualora si accerti che il contravventore abbia causato un'alterazione dello stato dei luoghi, provocando un deterioramento delle risorse naturali che non sia 'significativo e misurabile', la procedura estintiva potrà ritenersi comunque applicabile, purché la situazione di fatto non sia suscettibile di evolvere, con elevato grado di probabilità e rapidità, in un danno significativo e misurabile alle risorse ambientali.**

## **2. Contenuti delle prescrizioni.**

Come evidenziato, l'art. 318 *ter* co. 3 prevede che, con la prescrizione, l'organo accertatore possa imporre "specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose".

La definizione è sufficientemente ampia da ricomprendere, con le precisazioni che seguono, **tanto prescrizioni volte a far cessare la condotta antiggiuridica, quanto prescrizioni volte a far cessare gli effetti dannosi o pericolosi della condotta.**

Partendo da quest'ultima ipotesi, di più immediato apprezzamento, può ritenersi che rientri senza dubbio fra le misure suscettibili di essere impartite ai fini della regolarizzazione **l'eliminazione delle conseguenze cagionate dal contravventore che abbiano**

**determinato un deterioramento, sebbene non significativo e misurabile, delle risorse ambientali.** A titolo esemplificativo: in caso di deposito incontrollato di rifiuti la regolarizzazione potrà (*rectius*, dovrà) essere subordinata allo smaltimento degli stessi nelle forme di legge.

Del pari, potranno essere impartite prescrizioni volte a **far cessare situazioni di pericolo**: ad esempio, potrà vedersi imporre lo smaltimento dei rifiuti nelle forme di legge anche chi abbia effettuato un'attività di trasporto non autorizzato di rifiuti, in violazione dell'art. 256 co. 1 lett. a).

Ancora, potranno imporsi prescrizioni **volte a far cessare la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose**: a titolo esemplificativo, chi, in violazione di quanto previsto all'art. 137 co. 1 d.lgs. 152/2006 apra nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, potrà vedersi imporre, ai fini della regolarizzazione, la chiusura dello scarico.

Mentre appare agevole ipotizzare le prescrizioni suscettibili di essere impartite in caso di reati a condotta permanente (ad esempio apertura di uno scarico non autorizzato) o istantanei ad effetti permanenti (ad esempio un deposito irregolare di rifiuti) si pone in termini più problematici l'individuazione del contenuto delle prescrizioni impartibili rispetto **ai reati a**

**consumazione istantanea e privi di effetti dannosi o pericolosi suscettibili di essere rimossi.** Rientrano in tale categoria, ad esempio un superamento, *una tantum*, dei limiti di emissioni in atmosfera ex art. 279 co. 2 d.lg.s 152/2006, o la gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati in violazione delle prescrizioni dell'a.i.a., ex art. 29 *quattordices* co. 3, qualora si accerti che tali rifiuti siano già stati smaltiti.

Ebbene, in ciascuno dei casi in cui la norma violata consista in un divieto, ovvero nell'imposizione di un obbligo di *non facere* (non superare i limiti di emissione consentiti, non gestire rifiuti pericolosi diversi da quelli specificamente autorizzati..) e non siano riscontrabili alterazioni delle risorse naturali suscettibili di essere rimosse, **non appaiono ipotizzabili prescrizioni da impartirsi al contravventore.** Sarebbe del tutto improprio, infatti, prescrivere al contravventore di astenersi dal reiterare la condotta violata, coincidendo tale prescrizione con il contenuto della norma incriminatrice.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nelle ipotesi in cui il contravventore abbia già spontaneamente posto in essere tutte le misure idonee a far cessare situazioni di pericolo o attività potenzialmente pericolose (ad esempio, provvedendo a rimuovere i rifiuti, illecitamente depositati prima ed indipendentemente da qualsiasi prescrizione

impartita dall'organo accertatore; cfr. al riguardo, C.Cost., n. 19/1997), essendo evidente che in tali casi ogni eventuale prescrizione risulterebbe *inutiliter data*.

Nelle ipotesi da ultimo considerate, si ritiene – anche alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, in relazione alla simmetrica disciplina dettata in materia di infortuni sul lavoro (cfr. Cass. III, sent. 34750 del 3.5.2011) – che la procedura estintiva di cui agli artt. 318 *bis* e ss. sia comunque applicabile, pur in assenza di prescrizioni concretamente impartibili, cosicché il contravventore potrà essere direttamente ammesso al pagamento della sanzione amministrativa, in modo da perfezionare la fattispecie estintiva.

Deve infine evidenziarsi che, **in relazione alle fattispecie che puniscano l'esercizio di determinate attività in difetto delle necessarie autorizzazioni, non è consentito prescrivere al contravventore di dotarsi del necessario titolo autorizzativo**: il rilascio delle dette autorizzazioni, atto tipico della Pubblica Amministrazione, non è evidentemente nella disponibilità giuridica del contravventore, e non è pertanto da questi esigibile. Né appare prospettabile una prescrizione volta ad imporre al contravventore la mera proposizione dell'istanza volta al rilascio del provvedimento autorizzativo, atteso che, nel lasciare del tutto immutata la preesistente situazione fattuale e giuridica, la

prescrizione sarebbe del tutto inidonea a raggiungere le finalità perseguite dalla legge – ovvero l’eliminazione, attraverso le prescrizioni, della condotta antigiuridica in corso o delle sue conseguenze dannose o pericolose.

Diversamente, ben **potrà essere prescritto al contravventore di procedere ad effettuare le comunicazioni obbligatorie eventualmente omesse** (ad esempio in relazione alla fattispecie di cui all’art. 137 co. 7 d.lgs. 152/2006) trattandosi in tal caso di un atto giuridico suscettibile di essere adempiuto dal privato.

### **3. Modalità operative.**

**L’attore istituzionale deputato ad impartire le prescrizioni** viene individuato dalla legge nel c.d. ‘**organo accertatore**’, definito ex art. 318 ter come “ l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 c.p., ovvero la polizia giudiziaria”. La norma intende evidentemente far riferimento alle unità con qualifica di U.P.G. tuttora esistenti, in alcune regioni, in seno all’Agenzia per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente. Non é il caso della Regione Lombardia, priva di personale con qualifica di UPG in seguito all’entrata in vigore della legge regionale n.14/2010. In conclusione, allo stato e fino a quando funzionari dell’A.R.P.A non saranno stati designati quali ufficiali di p.g. ai sensi della recente legge n.132 del 2016 - le

prescrizioni potranno essere impartite **esclusivamente dalla polizia giudiziaria.**

La procedura prevista dalla legge introduce poi il ruolo dell' **"ente specializzato competente nella materia trattata", deputato ad asseverare tecnicamente le prescrizioni.** La genericità della norma, che non individua espressamente in ARPA l'ente competente per l'asseverazione, appare dettata al fine di assicurare il coinvolgimento dell'ente amministrativo, di volta in volta deputato al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale (cui rinviano alcune delle fattispecie contravvenzionali suscettibili di estinzione), onde evitare possibili conflitti fra quanto autorizzato in via amministrativa e quanto eventualmente prescritto dalla P.G. ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni. Tuttavia, a fini strettamente operativi, onde evitare la paralisi dell'iter procedurale nelle more dell'individuazione dell'ente amministrativo competente, deve ritenersi che **unico interlocutore della P.G. ai fini dell'asseverazione debba essere individuato in ARPA Lombardia** - potendo eventualmente essere segnalata da ARPA, investita della richiesta di asseverazione, la necessità di coinvolgere anche altri plessi amministrativi.

In funzione della provenienza della notizia di reato avente ad oggetto contravvenzioni suscettibili di

estinzione ex artt. 318 *bis* e ss. possono distinguersi tre ipotesi procedurali.

a) Qualora **la notizia di reato provenga da ARPA**, che ne abbia avuto cognizione nell'ambito dell'attività amministrativa di controllo ad essa demandata, **la CNR indirizzata alla Procura della Repubblica dovrà includere l'indicazione puntuale ed espressa delle prescrizioni** suscettibili di essere impartite ai fini della regolarizzazione del contravventore e dell'ammissione al pagamento. Dovrà essere inclusa nella CNR, altresì, **l'indicazione dettagliata di tutti i dati e circostanze fattuali suscettibili di essere valutati ai fini dell'apprezzamento della sussistenza di un danno ambientale, o di un pericolo attuale o concreto di danno**, nei termini sopra specificati.

La notizia di reato sarà, altresì, trasmessa ai fini dell'emanazione delle prescrizioni, alla polizia giudiziaria competente per territorio, la quale recepirà le indicazioni tecniche formulate dall'ARPA nella notizia di reato medesima.

Tale procedura anticipa la procedura di asseverazione delle prescrizioni di cui all'art. 318 ter del D.lvo 3 aprile 2006 n.152 che, a questo punto non sarà più necessaria.

Naturalmente, l'ARPA nell'individuazione della p.g. terrà conto delle competenze specialistiche attribuite *in subiecta materia* al Corpo Forestale dello Stato (fino a

quando non sarà stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri), dal N.O.E. dei Carabinieri e dal Corpo della Polizia Provinciale.

Tale indicazione sarà operante fino a quando al personale dell'ARPA non sarà stata attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.14 c.7 della legge 28 giugno 2016 n.132. In tal caso essi provvederanno direttamente ad emettere le prescrizioni di cui all'art.318 ter citato.

Trascorsi i termini per l'adempimento delle prescrizioni, saranno gli stessi organi di P.G. a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essi adottate, provvedendo alla tempestiva trasmissione degli atti al P.M. titolare del procedimento per l'ulteriore corso.

b) Qualora la comunicazione della notizia di reato sia frutto dell'intervento **congiunto di organi di P.G. coadiuvati, anche in qualità di ausiliari di P.G., da personale di ARPA Lombardia**, la P.G. procederà a concordare con ARPA, già in fase di redazione della C.N.R., le prescrizioni suscettibili di essere impartite ai fini della regolarizzazione. In tali casi, la P.G. provvederà ad **impartire le prescrizioni nell'immediatezza dell'accertamento effettuato**, provvedendo ad includere nella C.N.R. successivamente inoltrata alla Procura l'indicazione delle prescrizioni impartite e dei tempi

previsti ai fini della regolarizzazione, nonché l'attestazione dell'asseverazione delle prescrizioni da parte di ARPA.

I medesimi organi di P.G., all'esito dei termini previsti per la regolarizzazione, provvederanno ad inoltrare alla Procura il necessario seguito alla CNR, dando atto dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni e pagamento della sanzione amministrativa, ovvero del mancato perfezionamento della procedura estintiva, precisandone le ragioni.

**c) Qualora gli organi di P.G. acquisiscano la notizia di reato indipendentemente dall'intervento di ARPA**, all'esito dell'accertamento dovranno provvedere a **formulare autonomamente le ipotesi di prescrizioni, che dovranno essere inoltrate ad ARPA ai fini dell'asseverazione**, convogliando le richieste di asseverazione, a mezzo p.e.c. presso la Direzione Settore APC. E' evidente come risulti indispensabile, al fine di evitare un indebito prolungamento dei tempi della procedura estintiva, che la risposta di ARPA ai fini dell'asseverazione venga offerta **nel minor tempo possibile, e comunque non oltre** il termine previsto ex art. 2 co. 2 l. 241/1990 che impone all'autorità amministrativa, qualora non siano previsti termini diversi, di pronunciarsi in **30 gg.** L'attività di ARPA potrà senza dubbio essere facilitata dall'adozione di **modelli, condivisi con la P.G., aventi ad oggetto le prescrizioni**

**suscettibili di essere impartite in relazione a ciascuna delle ipotesi contravvenzionali** suscettibili di estinzione.

L'applicazione della procedura estintiva di cui all'art.318 bis non preclude, comunque, la possibilità di disporre il sequestro probatorio ovvero preventivo nei casi in cui sia necessario assicurare le fonti di prova o, comunque, di impedire che il reato sia portato ad ulteriore esecuzione.

Deve rilevarsi infine che né la legge n. 68/2015, né alcuna normativa di attuazione, ha previsto quale sia **l'Ente cui debbano essere concretamente corrisposti i pagamenti delle sanzioni amministrative da cui dipende l'estinzione della contravvenzione, ex art. 318 quater del d.lgs. n.152/2006.**

In tale situazione, pur non rientrando nelle attribuzioni del Pubblico Ministero l'individuazione dell'organo amministrativo competente a incassare le somme occorrenti per la procedura estintiva, non può essere sottaciuto che la modalità di versamento che appare più compatibile *rationae materiae* è quella utilizzata in materia di oblazione ex artt.162 e 162 bis C.P. Tale procedura, comportante il versamento a favore dell'Erario dello Stato a mezzo del modello F 23, per altro, era stata già utilizzata nel diritto penale del lavoro prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n.81/2008.

Pertanto, nell'auspicare un chiarimento normativo in tal senso, ed al fine di non compromettere l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 318 *bis* e ss. d.lgs. 152/2006, si ritiene, allo stato, di conferire efficacia estintiva ai versamenti effettuati con la citata modalità.

Ciò nondimeno, nel caso in cui fossero stati effettuati o dovessero essere effettuati versamenti a favore di altri enti pubblici (Regione, Provincia od ARPA), si riconoscerà, comunque, efficacia estintiva ad essi, in considerazione dell'attuale situazione di incertezza normativa.

Resta infine da precisare che le indicazioni fornite da questo Ufficio in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni afferenti alla procedura estintiva *de qua*, cesseranno di avere efficacia nel caso in cui venga adottata, come auspicabile, una specifica disposizione di legge in materia.

#### **4. Tempi della procedura e obblighi di comunicazione**

L'art. 318 *ter* co. 1 prevede che, nell'impartire le prescrizioni, la P.G. fissi per la regolarizzazione "un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario", termine prorogabile per una volta, a richiesta del contravventore ed in presenza di circostanze a lui non imputabili, per un periodo massimo di sei mesi.

L'art. 318 *quater* co. 1 prevede che la P.G. verifichi l'adempimento della prescrizione nel termine massimo di sessanta giorni. E' chiaro peraltro che, soprattutto laddove siano prescritte misure finalizzate a far cessare situazioni di danno o di pericolo, la verifica dell'adempimento delle prescrizioni dovrà essere effettuata dalla P.G. in tempi assai più ridotti e prossimi al termine fissato per l'adempimento.

Secondo quanto si ricava dall'art. 318 *quater* co. 2, qualora le prescrizioni risultino adempiute, la P.G. ammette il contravventore al pagamento entro 30 giorni, e verifica l'avvenuto versamento, dandone comunicazione alla Procura, entro i successivi 30 giorni (120 giorni totali dal termine fissato per l'adempimento della prescrizione).

In caso di inadempimento della prescrizione, la P.G. dovrà darne comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore entro 90 giorni dal termine fissato per l'adempimento.

Il procedimento penale, come previsto all'art. 318 *sexies*, rimane sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato, fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceva notizia del pagamento della sanzione amministrativa o dell'inadempimento del contravventore.

Al fine di consentire un accurato monitoraggio dei termini previsti per la procedura estintiva, è opportuno che, **dopo la prima valutazione della notizia di reato**

**da parte del Sostituto Procuratore assegnatario**, in particolare ai fini delle determinazioni previste ex art. 318 *sexies* co. 3 (assunzione delle prove con incidente probatorio, atti urgenti di indagine preliminare, sequestro preventivo) **il procedimento venga affidato alla Sezione di P.G. della Procura, che provvederà a predisporre uno scadenziario relativo ai procedimenti pendenti con l'obiettivo di assicurarne la sollecita definizione**, provvedendo ad informare immediatamente il Sostituto titolare in caso di ritardi, ai fini dell'adozione delle determinazioni di competenza.

Deve evidenziarsi infine che, secondo quanto previsto ex art. 318 *sexies* co. 3, **la sospensione del procedimento nelle more della procedura di adempimento delle prescrizioni 'non preclude la richiesta di archiviazione'** – evidentemente per ragioni diverse rispetto all'estinzione del reato determinata dall'ammissione al pagamento della sanzione in via amministrativa. La disposizione non tiene in considerazione un evidente problema di coordinamento fra la pendenza della procedura amministrativa in corso e la definizione del procedimento penale per ragioni altre rispetto all'adempimento delle prescrizioni (si immagini, ad esempio, l'ipotesi in cui venga individuato quale autore del reato un soggetto diverso rispetto a quello cui sono state impartite le prescrizioni da parte della P.G.,

con conseguente richiesta di archiviazione del soggetto segnalato (per non aver commesso il fatto). Al fine di evitare l'evidente conflitto fra la definizione del procedimento penale e la procedura amministrativa in corso, questa Procura della Repubblica darà notizia dell'archiviazione del procedimento alla P.G. che abbia provveduto ad impartire le prescrizioni, ai fini delle determinazioni di competenza per l'eventuale annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi adottati.

#### **5. Coordinamento con la normativa di cui al d.lgs. 231/2001**

Alcune delle contravvenzioni suscettibili di estinzione per adempimento delle prescrizioni sono ricomprese nell'elenco di cui all'art. 25 *undecies* d.lgs. 231/2001, che come è noto prevede la responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti nell'interesse o a vantaggio del quale l'autore del reato abbia agito. Considerata la mancata previsione di disposizioni di raccordo fra la procedura estintiva prevista per le contravvenzioni e la normativa sulla responsabilità degli enti, e in ossequio al principio di autonomia di cui all'art. 8 d.lgs. 231/2001, deve concludersi che il procedimento a carico dell'ente debba trovare definizione indipendentemente dalla sospensione


del procedimento a carico del contravventore e dell'eventuale estinzione della contravvenzione. Pertanto, la P.G. che, nel corso dell'accertamento rilevi un'ipotesi di responsabilità a carico dell'ente, dovrà darne puntuale indicazione nella CNR, affinché possa procedersi ad iscriversi il procedimento relativo.

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione dei colleghi Valeria Bolici e Mauro Leo Tenaglia, ai quali va il mio ringraziamento.

Brescia, 10 ottobre 2016.

**Il Procuratore della Repubblica**

Tommaso Buonanno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommaso Buonanno', written in a cursive style.